

Titolo I - Costituzione della società

Art. 1) - DENOMINAZIONE – E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "GAL ALTO MOLISE Società Consortile A r. l."

Art. 2) – SEDE- La società ha sede legale nel Comune _____, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 -ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'istituzione o la soppressione di unità locali operative (succursali, agenzie, uffici e rappresentanze) avviene con decisione dell'organo amministrativo; l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in Comune diverso avviene con decisione dei soci.

Art. 3) – OGGETTO – La società, che non persegue fini di lucro e ha scopo consortile, è costituita quale Gruppo di Azione Locale, come previsto dalla Misura 19 (diciannove) "Supporto allo sviluppo locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Molise, approvato in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013. La società consortile gestisce il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSR sopra citato, con particolare riferimento alla Misura 19 e quindi all'attuazione di una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo riferita alle zone dell'Alto Molise, ed all'elaborazione ed implementazione del relativo Piano di Azione Locale (PAL). Nell'attuazione del PSR la società consortile opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSR stesso ed in conformità a quanto previsto:

- Dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise;
- Dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel PSR stesso;
- Dalle disposizioni regionali di attuazione del PSR;
- Dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSR.

I compiti e gli obblighi del "G.A.L. Alto Molise Soc. Cons. a r.l." sono quelli definiti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise e contestuale approvazione delle disposizioni attuative della Misura 19 nonché quelli che verranno ulteriormente individuati in successivi atti e provvedimenti in materia.

In relazione ai propri scopi la società consortile, ha per oggetto le seguenti attività:

- Attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale attraverso la predisposizione, presentazione e attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio territoriale dell'Alto Molise, nel rispetto delle specificità del territorio locale, favorendo le sinergie tra attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

- svolgere un programma di animazione territoriale continuativo nel periodo di riferimento della SSL e del PAL;
- programmare e svolgere le predette attività anche in armonia con altre iniziative regionali, nazionali e comunitarie comunque inerenti lo sviluppo locale;
- contribuire all'incremento dell'occupazione e della qualità della vita nelle aree rurali di propria pertinenza;
- fornire servizi finalizzati all'organizzazione e allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale;
- promuovere la collaborazione tra soggetti privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico dei territori locali;
- realizzare studi e progetti per lo sviluppo socio-economico integrato delle aree territoriali in ambiti settoriali ed intersettoriali;
- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari settori economici, la promozione, le varie offerte di ospitalità, la commercializzazione anche affidata a terzi sulla base di specifiche qualificazioni strutturali e riconosciute competenze;
- fornire servizi finalizzati all'organizzazione, sviluppo e gestione del sistema turistico locale;
- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio;
- organizzare e svolgere iniziative, manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio;
- creare e gestire programmi e progetti di marketing territoriale;
- svolgere altre attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali Alto Molise, anche attraverso la predisposizione e la gestione di altri programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei.

La Società potrà stipulare contratti consortili nelle modalità previste dagli artt.2062, 2063 e 2615 ter del Codice Civile con operatori pubblici e privati interessati per il raggiungimento degli obiettivi societari di cui sopra, anche costituendo apposito fondo consortile su deposito degli aderenti da utilizzarsi ai fini dello scopo contrattuale.

Essa potrà compiere all'uopo e in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ogni operazione finanziaria, commerciale, industriale, immobiliare e mobiliare volta direttamente od indirettamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio con l'osservanza del divieto di cui all'art. 2361 c.c., non ai fini del collocamento, e comunque con esclusione espressa della raccolta di risparmio tra il pubblico e delle operazioni di leasing attivo. La società dovrà operare nel rispetto

della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini, albi professionali, etc., con esclusione tassativa, quindi, delle attività per legge riservate.

Art. 4 – DURATA – La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Titolo II – Capitale sociale

Art. 5) - CAPITALE – Il capitale è di euro 10.000,00 (diecimila/00), diviso in quote da euro 100,00. Il capitale può essere aumentato, oltre che con danaro, con tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; si applica la disciplina prevista dalla legge. Laddove ricorra la fattispecie prevista dall'art. 2464, VI comma, c.c., la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti si applica la disciplina prevista dall'art. 2466 c.c.. E' consentita, nell'ipotesi di cui al II comma del citato articolo, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, la vendita all'incanto.

Art. 6) – SOCI – Possono essere soci della società: a) soggetti ed enti privati; b) soggetti ed enti pubblici rientranti nella definizione di “organismi di diritto pubblico” contenuta nell'articolo 1, par. 9 della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004. **Per tutta la durata del rapporto sociale, ai soggetti rappresentativi delle parti economiche e sociali del territorio, sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, nè le autorità pubbliche, nè alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto (rif. art. 32, comma 2 b reg. (UE) 1303/2013.**

Art. 7 – AUMENTO DEL CAPITALE – Il capitale è destinato al raggiungimento dello scopo sociale. Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

In caso di aumento effettivo del capitale sociale le quote dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al valore della quota da ciascuno di essi posseduta. Nel caso in cui alcuno dei soci non intendesse sottoscrivere l'aumento deliberato, le quote di sua spettanza dovranno essere offerte in prelazione ai restanti soci in proporzione all'ammontare delle loro quote. Per la sottoscrizione delle quote deve essere attribuito ai soci un termine non inferiore a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato agli stessi che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. Il socio che intenda sottoscrivere quote inopinate dagli altri soci deve farne richiesta alla società entro il termine di cui sopra. **Non si dà luogo all'esercizio del diritto d'opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.**

Art. 8) – CESSIONE QUOTE –

Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, a terzi se non previa deliberazione di assenso

al trasferimento del Consiglio di Amministrazione . In ogni caso le quote possono essere trasferite solamente a terzi che abbiano i requisiti previsti dall'art. 6. Il loro trasferimento e/o assoggettamento a vincoli hanno efficacia di fronte alla Società dal momento del deposito di cui all'art. 2470 c.c., e conseguente iscrizione al Registro Imprese. La cessione di quote o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, limitatamente all'accertamento circa l'esistenza dei requisiti richiesti per essere soci e circa il legittimo possesso e titolarità della quota in capo al cedente.

A tal fine il Socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo Raccomandata con R.R., indicando l'acquirente, il quantitativo di quote cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione convocherà al contempo una riunione per la verifica, in capo al potenziale acquirente, dei requisiti richiesti per essere soci; in caso di esito positivo, delibererà l'assenso alla cessione. Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le quote di propria spettanza, le quote che così residuassero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di prelazione.

Decorso 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della proposta di vendita senza che le quote siano state oggetto di prelazione nella loro totalità, il socio proponente sarà libero di alienarle nel rispetto di quanto previsto del presente articolo ove abbia ottenuto dal Consiglio di Amministrazione il preventivo assenso. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa, previa verifica, ad opera del Consiglio di Amministrazione, della sussistenza in capo agli eredi, dei requisiti richiesti per essere soci. In caso di esito negativo di detta verifica, spetterà agli eredi la liquidazione della quota del socio deceduto, in base alle norme di legge. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Titolo III – Assemblea dei soci

Art. 9) – L'assemblea decide sulle materie ad essa riservate da norme inderogabili di legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci titolari di almeno un quarto delle partecipazioni sottopongono alla sua approvazione.

Art. 10) – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI –

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia. Sono valide tuttavia le assemblee, anche non convocate, quando ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori

o sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, con un massimo di n. 4 (quattro) deleghe. L'assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo, quando l'organo amministrativo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Ogni socio, salvo versi in particolari ipotesi previste dalla legge, ha diritto di voto in assemblea. Il voto del socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale.

La convocazione delle assemblee sarà fatta mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa. Nella lettera dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese. È onere dei soci comunicare il numero di telefax o l'indirizzo e-mail. In mancanza, non sarà possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.

L'assemblea può riunirsi, anche in forma totalitaria, mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati a cura della società nell'avviso di convocazione. I partecipanti, aventi diritto alla votazione o alla semplice partecipazione all'assemblea, dovranno essere identificati dal presidente della stessa che avrà il compito di verificare la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto, la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dall'assemblea in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario o il notaio, nei casi in cui alla stessa partecipi anch'esso.

Art. 11) – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA – L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o in sua assenza, dal vice presidente; in assenza del vice presidente, essa è presieduta dall'amministratore più anziano o in caso di sua rinuncia, da persona designata dall'assemblea. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni.

Art. 12) – MAGGIORANZE – L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza delle partecipazioni sociali. Il voto del socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione.

Art. 13) – SECONDA CONVOCAZIONE – Se i soci partecipanti all’assemblea non rappresentano complessivamente la quota di partecipazione richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questo non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l’assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, fatta eccezione per le decisioni di cui al capo VII, sezione V, capo VIII e capo X del libro V del codice civile, per le quali occorreranno le medesime maggioranze di cui al precedente articolo 12.

Art. 14) – REGOLAMENTO INETRNO

La Società deve dotarsi di un Regolamento Interno approvato dall’assemblea dei soci, il quale coerente con la normativa di applicazione nell’ambito dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale e, nel rispetto di quanto stabilito dal PSR 2014/2020, definisce almeno i seguenti aspetti:

- organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL;
- compiti e responsabilità attribuite al personale del GAL nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e della prevenzione dell’insorgenza di conflitti di interesse;
- procedure relative al procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- procedure relative al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- modalità di trasmissione dei dati all’OP AGEA e alla Regione Molise;
- sistema di controllo delle autocertificazioni;
- modalità di trattamento dei dati sensibili;
- gestione protocollo e archivio;
- modalità per la gestione dei ricorsi;
- giorni e orari di apertura al pubblico;

Titolo IV – Amministrazione

Art. 15) – ORGANO AMMINISTRATIVO – La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto **da 5 (cinque) a 7 (sette) componenti, nominati dall’Assemblea, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.**

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto almeno per il 51% (cinquantuno per cento) dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, nel rispetto comunque di quanto stabilito al precedente art. 6. Il Consiglio di Amministrazione deve essere, altresì composto con almeno il 25% di donne e con almeno il 35% di giovani sotto i 40 anni.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. Costituirà causa di decadenza dalla carica di Consigliere l'assenza ingiustificata a più di 3 (tre) riunioni, anche non consecutive.

Art. 16) – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo tra i propri membri. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione, su convocazione del presidente o della maggioranza dei consiglieri; le riunioni saranno presiedute dal presidente e, in sua assenza o rinuncia, dal vice presidente. La convocazione dovrà essere fatta a mezzo di raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata o, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima. Pur essendo sempre necessaria la maggioranza degli amministratori in carica, le riunioni del consiglio di amministrazione saranno valide anche in caso di ritardo o mancanza dell'avviso di convocazione qualora i consiglieri o, se nominati, i sindaci assenti abbiano dichiarato per iscritto di rinunciare alla convocazione.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati nell'avviso di convocazione. I partecipanti dovranno essere identificati dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da chi presiederà la riunione, il quale dovrà altresì verificare: che sia assicurata la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto; la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. Il consiglio di amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il soggetto chiamato a presiederlo.

Art. 17) – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO – Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ad eccezione di quelli riservati per legge ad altri organi sociali. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Art. 18) – DIRETTORE GENERALE – Il consiglio di amministrazione può, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nominare un direttore generale scegliendolo al di fuori dei propri componenti e della compagine sociale; la nomina dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

Art. 19) – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE – Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della società dinanzi ai terzi ed in giudizio, per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio.

Art. 20) – Tutte le cariche sociali, escluso l'organo di controllo, sono gratuite. Compete a ciascun soggetto titolare di cariche sociali, esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per missioni o per la partecipazione alle riunioni; detto rimborso avrà luogo nelle modalità e nei termini disciplinati con apposito regolamento da adottarsi con delibera dell'assemblea dei soci.

Titolo V – Controllo Legale dei Conti

Art. 21) – SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI - La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Titolo VIII – Bilancio e utili

Art. 22) – ESERCIZIO SOCIALE – L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23) – BILANCIO – Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila il bilancio entro i termini e con l'osservanza delle norme di legge. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, il bilancio può essere presentato anche oltre il termine di cui sopra ma comunque nel termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 24) – UTILI – Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno destinati a riserva straordinaria con divieto di ripartizione degli utili tra i soci sotto qualsiasi forma. E' fatto altresì divieto di distribuire ai soci gli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma

Titolo IX – Norme finali

Art. 25) – ANTICIPAZIONE DEI SOCI – La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, senza corresponsione di interessi. La società può acquisire fondi dai soci ad altro titolo; nei casi in cui sia stabilito l'obbligo di rimborso, dovranno essere rispettate le norme di legge vigenti ivi comprese quelle in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Art. 26) – SCIOGLIMENTO- Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.

Art. 27) – DISPOSIZIONI GENERALI- Tutto quanto non previsto nel presente statuto viene regolato dal vigente codice civile e dalle disposizioni in materia.